



CONFINDUSTRIA

IVA – Memorizzazione
elettronica e trasmissione
telematica dei corrispettivi

2 luglio 2019

Sommario

Premessa.....	2
1. Attività marginali pari all'1% del volume d'affari complessivo	2
2. Soggetto che usufruisce del credito d'imposta per l'acquisto/adattamento del registratore di cassa.....	4
3. Operazioni fuori campo IVA.....	5
4. Documento commerciale	5
5. Guasto o irregolare funzionamento del registratore telematico	7
6. Operazioni "collegate e connesse" – art. 1, co. 1, lettera c), Decreto del 10 maggio.....	8
7. Procedura Web per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.....	9
8. Altre richieste e segnalazioni	10

Premessa

L'articolo 17 del Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. Decreto fiscale collegato alla manovra di Bilancio 2019) ha introdotto l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal prossimo 1° gennaio 2020, con avvio anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore ai 400.000 euro.

L'area Politiche Fiscali ha risposto alla consultazione pubblica sul Decreto ministeriale attuativo della disciplina, indetta dal Dipartimento dell'Economia e delle Finanze, al fine di segnalare le principali fattispecie di esoneri da considerare ed evidenziare l'importanza di conservare le deroghe alla certificazione oggi vigenti. Tali segnalazioni sono state largamente recepite nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato in data 10 maggio 2019. Inoltre, nel mese di maggio, l'area ha partecipato a un incontro organizzato dall'Agenzia delle Entrate al fine di definire le modalità attuative dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi alla luce dell'imminente emanazione del provvedimento attuativo.

Nell'ambito di tale incontro, i partecipanti sono stati invitati a segnalare le principali criticità riscontrate dagli operatori, i dubbi sulle procedure applicative e a fornire ipotesi di soluzione operative.

A tal fine, l'Area politiche fiscali ha redatto un documento che raccoglie contributi e richieste di chiarimenti.

Si riportano di seguito le principali problematiche segnalate all'Agenzia delle Entrate nel suddetto documento.

1. Attività marginali pari all'1% del volume d'affari complessivo

Si condivide l'esonero dalla trasmissione telematica dei corrispettivi fino al 31 dicembre 2019, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto Ministeriale del 10 maggio 2019 (di seguito decreto), per i soggetti che effettuano solo in via marginale operazioni dell'articolo 22 del DPR n. 633/1972 (di seguito decreto IVA) ma che hanno un volume d'affari superiore ai 400.000 euro costituito, in via prevalente, da operazioni soggette a fatturazione o da operazioni esonerate della certificazione fiscale. Per definire il concetto di marginalità, il decreto specifica

che tali operazioni debbano incidere sul volume d'affari complessivo per un valore non superiore all'1%. Tuttavia, mentre nel decreto si chiarisce che, al fine della verifica di tale percentuale, debba essere considerato il volume d'affari del 2018, non è stato allo stesso modo precisato che le operazioni dell'articolo 22 del decreto IVA che incidono in via marginale debbano, altresì, essere conteggiate con riferimento al 2018.

In assenza di tale specifica si corre il rischio di interpretare l'articolo 1 del decreto nel senso che, le operazioni ex articolo 22 del decreto IVA effettuate dal 1° luglio 2019, non debbano essere trasmesse solamente fino al momento in cui superano la soglia dell'1%, annullando in larga parte gli effetti dell'esonero introdotto e soprattutto, complicando ulteriormente gli adempimenti a carico degli operatori. Questi ultimi, infatti, si troverebbero a dover impostare dal 1° luglio un sistema di monitoraggio delle operazioni effettuate al fine di adempiere alla trasmissione al raggiungimento della suddetta percentuale. Peraltro, la possibilità, non sempre prevedibile, di dover adempiere alla trasmissione telematica nel caso di raggiungimento della soglia dell'1% comporterebbe alle imprese di doversi in ogni caso prepararsi anzitempo per la trasmissione, annullando, di fatto, gli effetti dell'esonero disposto in via transitoria per tali soggetti.

PROPOSTA: Si chiede di specificare che la marginalità delle operazioni ex articolo 22 del decreto IVA rispetto al volume d'affari complessivo sia misurato a consuntivo e sia riferita a un periodo definito e circoscritto, al fine di individuare sin da subito chi sono i soggetti tenuti ad adempiere sin dal 1° luglio 2019 e quali, invece, possono rimandare la partenza al 1° gennaio 2020. Pertanto, il calcolo della "marginalità" dovrebbe considerare le operazioni ex articolo 22 del decreto IVA effettuate nell'anno 2018 rispetto al volume d'affari del medesimo anno 2018.

Si chiede, inoltre, come vada interpretato il raggiungimento della soglia dell'1% nel caso in cui, ad esempio si effettuino operazioni riferibili a due attività marginali diverse, entrambe sotto la soglia dell'1%, ma che, sommate insieme, superano la soglia. È possibile usufruire del differimento della trasmissione telematica al 1° gennaio 2020?

Inoltre, un soggetto che svolge un'attività marginale con ricavi inferiore all'1% e, al contempo, svolge un'altra attività già soggetta, per altra normativa, all'obbligo di invio telematico alla SIAE o

all'Agenzia delle Entrate, tali attività concorrono al raggiungimento della soglia dell'1% anche se trattasi di corrispettivi già soggetti all'obbligo di trasmissione telematica?

2. Soggetto che usufruisce del credito d'imposta per l'acquisto/adattamento del registratore di cassa

Una nostra associata oltre a gestire dei punti vendita direttamente, è presente sul territorio anche attraverso una diffusa rete di negozi in *franchising*, per accordi contrattuali con i vari franchisee, si deve far carico della messa a disposizione, presso i loro punti vendita, dei misuratori fiscali (che vengono quindi acquistati direttamente dal *franchisor* e concessi in comodato ai *franchisee*). Questa necessità è legata all'utilizzo dei medesimi terminali ai fini di un unitario trattamento informatico del flusso dei dati relativi alle operazioni (e della loro condivisione, ad esempio, per la gestione del magazzino).

Si pone pertanto la problematica, con riferimento ai punti vendita in franchising, della fruibilità del credito d'imposta, in quanto, stando all'articolo 2, comma 6-quinquies, D. Lgs. n. 127/2015 e al Provvedimento n. 49842/2019 il soggetto beneficiario parrebbe essere esclusivamente colui che effettua l'operazione (o "esercente" come indicato nelle motivazioni del Provvedimento). Nella situazione sopra prospettata, pertanto, il credito d'imposta verrebbe perduto (in quanto chi acquista il terminale non è l'"esercente" franchisee). Si ritiene corretto, invece che, nel caso descritto, così come in altri simili in cui la spesa è sostenuta da un soggetto diverso dall'esercente, si consenta di usufruire del credito d'imposta al soggetto che affronta nuovi investimenti per adempiere al nuovo obbligo di trasmissione telematica.

PROPOSTA: Si chiede di chiarire che il credito d'imposta possa essere sempre usufruito dal soggetto che sostiene la spesa di acquisto o di adattamento del registratore telematico, quindi, anche nei casi in cui il registratore telematico non sia acquistato o adattato direttamente dall'esercente ma da un altro soggetto in virtù di specifici accordi contrattuali.

3. Operazioni fuori campo IVA

Si ritiene che le operazioni fuori campo IVA addebitate contestualmente alle operazioni ex articolo 22 del decreto IVA non siano soggette all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla tassa o contributo di soggiorno che i gestori alberghieri incassano in nome e per conto dei comuni e che, oggi, addebitano al cliente indicandolo nella ricevuta fiscale con cui viene certificata la prestazione alberghiera.

Si ritiene che tale importo non sia soggetto all'obbligo di trasmissione telematica in quanto non si tratta di un'operazione ex articolo 22 del decreto IVA. Tale importo potrà essere addebitato mediante altra documentazione non rilevante ai fini IVA. In tal senso, si ritiene utile, al fine di semplificare le procedure gestionali e di contabilizzazione delle imprese, consentire di indicare tale importo nel documento commerciale previsto dall'articolo 1 del decreto del MEF del 7 dicembre 2016. Alternativamente, l'importo addebitato potrà essere documentato mediante ordinaria quietanza di pagamento.

PROPOSTA: Si chiede conferma della correttezza di quanto sopra riportato.

4. Documento commerciale

L'articolo 1 del decreto del MEF del 7 dicembre 2016, emanato in occasione dell'introduzione della facoltà di adempiere alla trasmissione telematica dei corrispettivi, dispone che i soggetti che trasmettono telematicamente i corrispettivi debbano documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate mediante un documento commerciale. Il documento commerciale non sostituisce la certificazione fiscale ma consente di documentare le operazioni sia per altri fini fiscali (es. deduzioni e detrazioni degli oneri) sia per fini commerciali (es. garanzie). Essendo venuti meno gli obblighi di certificazione fiscale, si ritiene che, laddove il momento dell'ultimazione della prestazione (che oggi fa scattare l'obbligo di certificazione fiscale) non coincida con il pagamento del corrispettivo (momento di effettuazione

dell'operazione ex articolo 6 del decreto IVA) non vi sia alcun obbligo di documentare la prestazione del servizio. Nel rispetto del citato articolo 1 del decreto del 7 dicembre 2016, il documento commerciale, infatti, deve essere emesso nel momento dell'effettuazione dell'operazione ai fini IVA, pertanto, in caso di prestazioni di servizi potrà essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo.

PROPOSTA: Si chiede di confermare che i soggetti che trasmettono telematicamente i corrispettivi sono tenuti a emettere un documento commerciale al momento dell'effettuazione della cessione dei beni o della prestazione dei servizi (ex articolo 6 del decreto IVA). Ne consegue che, se al momento dell'ultimazione della prestazione del servizio, non vi è il pagamento del corrispettivo non sorge alcun obbligo di documentare l'operazione.

Documento commerciale e fatturazione differita

Le operazioni elencate nell'articolo 22 del decreto IVA possono essere documentate mediante fattura immediata, se richiesta al momento dell'effettuazione dell'operazione, oppure mediante fattura differita ex dall'art 21, comma 4, del decreto IVA. In quest'ultimo caso è stato chiarito che il momento dell'effettuazione deve risultare dal documento di trasporto (per le cessioni di beni) o altra idonea documentazione (per le prestazioni di servizi). Tale idonea documentazione non è mai stata puntualmente individuata ma l'Agenzia delle Entrate (circolare n. 18/2014) ha chiarito che può trattarsi di qualsiasi documentazione commerciale, prodotta e conservata dal soggetto, che sia peculiare del tipo di attività svolta che individui con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione dell'operazione e le parti contraenti.

Al riguardo si osserva che il documento commerciale da emettere all'effettuazione dell'operazione deve obbligatoriamente contenere tutte le suddette informazioni nonché gli altri dati indicati nell'articolo 2 del decreto del MEF del 7 dicembre 2016. Si ritiene, pertanto, che tale documento sia idoneo al fine di consentire l'emissione della fattura differita.

PROPOSTA: Si chiede conferma della correttezza di quanto sopra riportato.

Documento commerciale e casi di reso merce

In caso di reso merce le specifiche tecniche approvate ad aprile 2019 prevedono che il documento commerciale debba riportare il riferimento del documento commerciale principale, tuttavia, sarebbe utile fornire ulteriori chiarimenti in merito alla compilazione del documento commerciale in situazione particolari di reso. Si riportano di seguito alcuni esempi:

- Reso di merce relativo a una vendita effettuata prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.
- Reso di merce consegnata in un punto vendita in franchising/affiliati con stesso marchio ma differente partita IVA.
- Reso di merce presso un punto vendita di beni acquistati sul sito internet (e-commerce indiretto) esclusi dalla disciplina dei corrispettivi telematici perché equiparati a vendita a distanza.
- Reso di merce relativo ad una vendita effettuata senza l'emissione di un documento commerciale a causa di un mancato o irregolare funzionamento del Registratore Telematico.

Casi particolari di compilazione documento commerciale

Si chiede inoltre se nel documento commerciale emesso tramite registratore telematico a un cliente che abbia pagato in valuta estera, sarà sufficiente indicare il controvalore in euro del corrispettivo versato dal cliente in valuta estera o sarà opportuno/necessario indicare sia il valore in valuta estera, sia il valore in euro dell'imponibile e dell'IVA.

5. Guasto o irregolare funzionamento del registratore telematico

In caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore telematico il soggetto è tenuto ad annotare i corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica (provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28/10/2016 e n. 99297 del 18/4/2019).

Sul tema non sono state fornite ulteriori indicazioni, pertanto sarebbero auspicabili ulteriori chiarimenti. Si riportano, di seguito, alcuni dubbi:

- Devono essere rispettate particolari modalità di compilazione e tenuta di tale registro a seconda che sia tenuto in modalità cartacea o informatica?
- Durante il periodo di non funzionamento del registratore, quindi di annotazione del corrispettivo nel registro, resta in ogni caso l'obbligo di emissione del documento commerciale?
- In seguito al ripristino del corretto funzionamento del registratore telematico devono essere trasmessi telematicamente i corrispettivi annotati nel registro durante il mancato funzionamento?

6. Operazioni “collegate e connesse” – art. 1, co. 1, lettera c), Decreto del 10 maggio

Si condivide la previsione di esonero, fino al 31 dicembre 2019, dall'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi delle “operazioni collegate o connesse” alle operazioni esonerate dalla certificazione fiscale o certificate con biglietto di trasporto. Tuttavia, si segnala che il riferimento alle operazioni “collegate o connesse” non appare di immediata e inequivocabile interpretazione..

Si ritiene che con tale definizione si faccia riferimento alle operazioni effettuate dall'impresa in virtù, ad esempio, di contratti di natura pubblicitaria oppure di operazioni distinte e indipendenti rispetto all'operazione esonerata ma che, ad ogni modo, presentano profili di affinità con l'attività principale. Si è dell'avviso, tuttavia, che in tale definizione non vi ricadano le operazioni erogate a completamento dell'operazione principale, in applicazione delle disposizioni di accessorietà IVA ex articolo 12 del decreto IVA. A tale riguardo, si rammenta che un'operazione accessoria ai fini IVA concorre alla base imponibile dell'operazione principale, con la conseguenza che il suo corrispettivo deve essere assoggettato al medesimo trattamento IVA dell'operazione principale. Tale principio non viene meno nei casi in cui l'operazione accessoria sia documentata separatamente. Per tale ragione, si ritiene che l'esonero dalla trasmissione telematica di un'operazione principale si estenda anche al corrispettivo dell'operazione accessoria ai fini IVA.

PROPOSTA: Si chiede conferma della correttezza di quanto sopra riportato e, altresì, di fornire ulteriori indicazioni al fine di inquadrare correttamente le “operazioni collegate e connesse”.

7. Procedura Web per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi

Si apprezza che si preveda di mettere a disposizione una procedura web di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi reperibile nell’area riservata del contribuente del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Si ritiene, infatti, che tale procedura sia di grande utilità, oltre che per gli operatori che effettuano un numero particolarmente ridotto di operazioni ex articolo 22 del decreto IVA, anche nei casi in cui sorga l’obbligo di documentare e trasmettere il corrispettivo da parte di un soggetto che, al momento dell’effettuazione dell’operazione, sia impossibilitato a utilizzare il registratore telematico (es. dipendente che non lavora presso la sede dell’azienda). Tuttavia, merita segnalare che all’interno di tale area riservata sono presenti una serie di dati/informazioni fiscali (es. dichiarazioni, versamenti, etc.) e funzioni (es. fatturazione elettronica, comunicazione liquidazioni periodiche IVA, etc.) che per evidenti ragioni di riservatezza il contribuente potrebbe non voler rendere accessibili a soggetti terzi.

PROPOSTA: Si chiede se, al fine di rendere la predetta procedura web effettivamente fruibile e adatta alle diversificate esigenze delle imprese, sia possibile adottare soluzioni tecniche che consentano di limitare l’accesso di chi è incaricato a predisporre le ricevute fiscali alle sole funzioni utili alla predisposizione, memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, escludendo ogni possibilità di accesso alle altre funzioni presenti all’interno dell’area riservata.

8. Altre richieste e segnalazioni

Comunicazioni all'Agenzia delle Entrate

Si chiede quali siano gli adempimenti richiesti nel caso di problemi di connessione di rete internet, guasto elettrico o guasto del registratore telematico? Con quale modalità devono essere segnalati tali problematiche all'Agenzia delle Entrate in modo da evitare l'applicazione di sanzioni?

In caso di chiusura stagionale del punto vendita, come deve essere gestita la comunicazione di tale evento all'Agenzia delle Entrate?

In caso di vendite "itineranti", come deve essere segnalato all'Agenzia delle Entrate lo spostamento del "registratore telematico"?

Ambito oggettivo

Si rileva che il corrispettivo di un'operazione ex articolo 22 del decreto IVA, se documentato tramite fattura, non debba essere trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Allo stesso modo i documenti emessi presso i c.d. Tax Free (ovvero, per meglio dire, le operazioni ex art 38-quater DPR n.633/72 gestite con delega ad operatore terzo – quali, ad esempio, Global Refund o Planet - e trasmesse dal predetto operatore all'Agenzia delle Dogane tramite OTELLO) sono documenti assimilati alla fattura, già comunicati elettronicamente.

Si chiede conferma della correttezza di quanto sopra esposto.

Previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane, un soggetto può gestire un punto vendita situato in area Extra-Schengen all'interno dell'area di imbarco di un aeroporto internazionale situato sul territorio nazionale. Attualmente, tale punto vendita è dotato di registratore fiscale per l'emissione di scontrini: con applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per i viaggiatori con destinazione nella UE (evidenza data dalla carta di imbarco del cliente/viaggiatore) ed esclusione da IVA per i clienti viaggiatori con destinazione finale del volo in un Paese fuori dall'UE.

Si ritiene utile chiarire se tali corrispettivi ricadano nell'ambito di applicazione dell'obbligo di trasmissione telematica.

Altre segnalazioni

Si segnala che numerose associate stanno riscontrando non trascurabili difficoltà nel reperire, dai fornitori specializzati, la strumentazione necessaria ad assolvere all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Si auspica che di tali difficoltà si terrà conto ai fini dell'imminente partenza dell'obbligo di trasmissione telematica disposta per il 1° luglio 2019.